

# Esercizio della caccia alla selvaggina migratoria vagante (con o senza l'ausilio del cane)

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 4 febbraio 2021, n. 47 - Settesoldi, pres.; Sinigoi, est. - Associazione della Riserva di Caccia di Enemonzo-Villa Santina (avv. Zocca) c. Distretto Venatorio n. 2 Carnia (avv. Ciliberti) ed a.

**Caccia e pesca - Caccia - Esercizio della caccia alla selvaggina migratoria vagante (con o senza l'ausilio del cane).**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

L'Associazione Riserva di caccia di Enemonzo Villa Santina denuncia l'illegittimità, invocandone l'annullamento, del verbale dell'assemblea distrettuale n. 3 del 9/6/2020 del Distretto Venatorio n. 2 Carnia riguardante l'annata venatoria 2020/2021, laddove, nell'approvare il Regolamento annuale di fruizione venatoria 2020-2021 di suo specifico interesse, ha modificato d'autorità l'art. 2 riguardante l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria vagante (con o senza l'ausilio del cane), stralciando la previsione che la stessa, ferma restando l'esclusione stabilita per le giornate del martedì e del venerdì, avrebbe potuto essere svolta *"il giovedì, la domenica e un giorno a scelta con gli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale..."* (ritenuta incongrua rispetto a quanto previsto dalle clausole minime di uniformità regionali) e sostituendola con *"tre giorni a scelta sui cinque a settimana con gli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale..."*.

Questi i motivi di impugnazione:

1. *"Eccesso di potere/vizio di motivazione"*, con cui lamenta l'inidoneità e l'insufficienza della motivazione che affliggerebbe l'atto opposto, in quanto non spiega né indica quali sarebbero le clausole minime di uniformità regionali violate specificamente dalla Riserva ricorrente per la caccia alla selvaggina migratoria, nelle due modalità alla vagante senza l'ausilio del cane e alla vagante con l'ausilio del cane.
2. *"Eccesso di potere/violazione di legge/errata interpretazione delle clausole minime di uniformità regionali"*, con cui deduce che non vi sarebbe alcun contrasto con le *"clausole minime di uniformità del regolamento di fruizione venatoria delle riserve di caccia"* di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale FVG n. 330 del 23 febbraio 2018, atteso che, data per pacifica la circostanza che il periodo totale in cui è consentita l'attività venatoria alla migratoria è di tre giorni alla settimana, la Riserva le aveva sostanzialmente rispettate stabilendo due giorni fissi (il giovedì e la domenica) e uno a scelta.
3. *"Eccesso di potere, disparità di trattamento, violazione di legge"*, con cui lamenta che per altre Riserve di Caccia dello stesso Distretto sono state autorizzate limitazioni nella scelta dei giorni di esercizio venatorio analoghe a quella non approvata prevista nel Regolamento adottato dalla Riserva ricorrente, il che, oltre a disattendere i principi di imparzialità e buona amministrazione, appaleserebbe anche la manifesta illogicità della motivazione addotta a giustificazione della modifica apportata al Regolamento che qui viene in rilievo.
4. *"Eccesso di potere, violazione dell'art 15 LR FVG nr. 6/2008"*, con cui deduce che la deliberazione gravata contrasterebbe anche con l'articolo 15 della legge regionale 6/2008, in quanto viola gli usi, le tradizioni e le consuetudini locali.
5. *"Eccesso di potere, disparità di trattamento, violazione di legge"*, con cui lamenta la contraddittorietà della decisione assunta, in quanto in passato la disposizione ora *"cassata"* era sempre stata approvata dal Distretto venatorio nei precedenti regolamenti di fruizione venatoria della Riserva di caccia di Enemonzo-Villa Santina, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutela dell'affidamento, che avrebbe, quindi, per lo meno imposto una motivazione rafforzata per modificare una regola oramai consolidata.
6. *"Eccesso di potere/contraddittorietà con il regolamento tipo distrettuale"*, con cui deduce che il Distretto Venatorio avrebbe disatteso il proprio regolamento-tipo, che prevedeva modalità per la caccia alla selvaggina migratoria vagante senza l'ausilio del cane e con l'ausilio del cane analoghe a quelle ora denegate ovvero *"il giovedì, la domenica e un giorno a scelta secondo gli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale (...)"*.
7. *"Eccesso di potere, vizio di procedura"* (n.d.r. erroneamente numerato "8" in ricorso), con cui lamenta le modalità procedurali osservate nel caso specifico per l'approvazione del Regolamento, che, essendo riproduttivo di quello delle precedenti annate, non avrebbe dovuto richiedere il passaggio in assemblea distrettuale, atteso, tra l'altro, che nella lettera di convocazione manca il riferimento alla pendenza di un ricorso da parte di terzi (addotta nel verbale a giustificazione dell'iter seguito) e che l'assemblea sarebbe stata, pertanto, convocata irrualmente.

Il Distretto Venatorio intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito e per carenza di interesse a ricorrere.

Ne ha, poi, comunque contestato la fondatezza e concluso per la sua reiezione.



Respinta sulla scorta di una sommaria delibazione l'istanza cautelare formulata dalla Riserva di caccia ricorrente (ord. caut. n. 64 del 10 settembre 2020), è stata fissata per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio 2021, in vista della quale le parti hanno dimesso memorie ex art. 73 c.p.a. per ribadire e/o ulteriormente supportare i rispettivi assunti difensivi. Parte ricorrente ha, inoltre, anche integrato le proprie difese con nuovi profili di censura e nuove deduzioni, nel mentre parte intimata ha formulato un ulteriore rilievo preliminare di rito ovvero l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, in considerazione del fatto che la stagione di caccia è già chiusa per alcune specie e chiuderà definitivamente, a seconda delle varie specie, tra la fine di dicembre e la fine di gennaio 2021.

Ha fatto, poi, seguito la replica del Distretto intimato, anche per rilevare l'inammissibilità dell'irrituale ampliamento della *res controversa* attuato dalla Riserva di caccia ricorrente con la memoria conclusionale.

All'udienza su indicata – celebrata in via telematica, come assentito dall'art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, mediante utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams* - l'affare è stato discusso da remoto, giusta decreto del Presidente di questo Tribunale n. 2 del 7 gennaio 2021, emesso ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, avendo le parti espressamente rinunciato, nell'occasione, alle note d'udienza comunque dimesse.

E' stato, quindi, introitato per essere deciso.

Vanno, innanzitutto, disattese le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla difesa del Distretto intimato.

Quanto al rilievo concernente la giurisdizione, il Collegio ritiene che le questioni poste dalla Riserva di Caccia ricorrente non possano essere sussunte tra quelle cd. *"interassociative"*, involgenti profili di diritto privato rispetto ai quali ha competenza a decidere il Giudice Ordinario, venendo, per converso, in rilievo la legittimità di un atto attraverso il quale il Distretto venatorio intimato ha, di fatto, esplicitato la funzione di *"coordinamento dei soggetti preposti all'organizzazione venatoria sul territorio"* che gli compete per legge e che costituisce l'essenza stessa della sua istituzione (art. 17, comma 3, l.r. 6 marzo 2008, n. 6), funzione declinata, nello specifico, attraverso l'approvazione del regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia ricorrente [art. 18, comma 1, lett. e)] ovvero dello strumento deputato a disciplinare *"il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione e del Distretto venatorio"* (art. 16, comma 1, l.r. cit.), che, come si ritrae dalla piana lettura dell'art. 15 della l.r. citata (*"1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali. 2. L'associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a: ... b) adottare il regolamento di fruizione venatoria; ..."*), concorre all'attuazione della gestione venatoria. Attività quest'ultima avente pacifica rilevanza pubblicistica, in quanto preordinata alla soddisfazione di finalità di pubblico interesse, come reso evidente da quanto stabilito dagli articoli 12, comma 1 (*"La gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR"*), e 8, comma 1 [*"La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi: a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità; b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli-Venezia Giulia"*] della legge stessa e ciò anche a voler trascurare la circostanza che un tanto è stato riconosciuto anche dallo stesso Distretto intimato, laddove, a pag. 3 della memoria di costituzione, ha, per l'appunto, osservato che *"Solo alcune delle funzioni svolte dalle Riserve di caccia e dai Distretti venatori hanno rilevanza pubblicistica, ovvero quelle relative alla <gestione venatoria>"*.

L'approvazione del regolamento di che trattasi deve ritenersi, dunque, riconducibile all'esercizio di un potere pubblico, al cospetto del quale la posizione giuridica soggettiva della Riserva di caccia è di interesse legittimo, idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Analogamente privi di pregio s'appalesano:

- l'eccepito difetto di interesse a ricorrere, dovendosi riconoscere che la Riserva di caccia, quale soggetto che concorre ad attuare la gestione venatoria, ha specifico interesse a difendere le proprie scelte sulle modalità di esercizio della caccia, viepiù laddove le stesse risultino supportate, come nel caso di specie, dalla (qui rappresentata) esigenza di ridurre l'impatto e la pressione sulla selvaggina nell'esercizio della caccia ovvero per finalità di tutela della fauna selvatica;

- la rilevata improcedibilità del ricorso, essendo indubbio che, a prescindere dalla durata temporale della stagione della caccia cui si riferisce il regolamento oggetto della modifica autoritativa da parte del Distretto venatorio, permane in capo alla Riserva di caccia ricorrente l'interesse ad ottenere una pronuncia che possa fornire un utile indirizzo per la redazione dei futuri regolamenti annuali.

Meritano di essere accolti, invece, i rilievi formulati dal Distretto intimato circa i nuovi motivi di gravame introdotti dalla Riserva di caccia ricorrente con la memoria conclusiva, in quanto palesemente irricevibili/inammissibili, attese la tardività e l'irritualità della loro proposizione.

Nel merito, il ricorso, così come originariamente proposto, è fondato e va accolto.

*Melius re perpensa*, il Collegio ritiene, invero, che - anche a trascurare di considerare i profili di incongruità, illogicità e contraddittorietà denunciati dalla Riserva di caccia ricorrente con il terzo, quarto e quinto motivo di gravame, tali da lasciare emergere, per lo meno, una carenza sotto il profilo motivazionale della gravata deliberazione del Distretto venatorio - meritano di essere apprezzate favorevolmente le censure dedotte dalla Riserva medesima nell'ambito del secondo motivo di ricorso.

Attesa la formulazione delle clausole minime di uniformità del regolamento di fruizione venatoria delle riserve di caccia di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale FVG n. 330 del 23 febbraio 2018, che, dopo avere stabilito che *"Nella redazione del regolamento tipo di fruizione venatoria (articolo 18, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2008) ciascun Distretto venatorio provvede a rispettare le clausole minime di uniformità sotto riportate. Ciascuna Riserva di caccia recepisce il regolamento tipo predisposto dal Distretto venatorio di competenza"*, prevede, al *"Punto 2. Tipologie di fruizione venatoria"*, con specifico riferimento, tra le altre, alla *"Caccia alla selvaggina migratoria - vagante senza l'ausilio del cane - vagante con l'ausilio del cane"* che qui assume rilievo, che *"sono ammissibili razionali restrizioni degli orari ma non sono ammissibili restrizioni al calendario venatorio di cui alla legge regionale 24/1996 inteso come periodo totale in cui è consentita l'attività venatoria"*, non pare che l'auto-limite che ha inteso stabilire la Riserva di caccia ricorrente con la previsione di esercizio della caccia alla selvaggina migratoria con e/o senza il cane *"il giovedì, la domenica e un giorno a scelta con gli orari stabiliti dal calendario"*, *"cassata"* dal Distretto venatorio con la decisione impugnata, incida sul periodo totale in cui è consentita l'attività venatoria.

Vero è, infatti, che il numero totale delle giornate di caccia settimanale, ancorché in parte previamente fissate, non sarebbero state comunque superiori a tre, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n. 24/1996 (*"Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre..."*) e che la modalità prevista dalla Riserva non avrebbe, comunque, comportato restrizioni di sorta sul calendario venatorio, in quanto le giornate complessive previste non sarebbero state nemmeno inferiori alle tre di libera scelta previste dalla modifica autoritativa imposta.

A ciò deve aggiungersi la considerazione che il vincolo in questione pare, in ogni caso, trovare ragionevole giustificazione nelle argomentazioni su cui ha opportunamente richiamato l'attenzione il difensore di parte ricorrente nel corso dell'odierna discussione ovvero per esigenze, per nulla trascurabili e/o secondarie, di maggiore tutela della fauna selvatica, che paiono poter trovare idonea *"copertura"* legittimante al *"Punto 10. Restrizioni"* delle clausole minime di cui si discorre, laddove è prevista, per l'appunto, la possibilità di *"Individuare eventuali norme restrittive ai fini della tutela del patrimonio faunistico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, delle clausole minime di uniformità degli statuti (a cura della Riserva di caccia)"* (vedi all. A d.G.R. n. 415 dell'11.03.2011), coerentemente con gli scopi della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e regolamentazione dell'esercizio venatorio sul territorio di competenza, in armonia con le leggi, i regolamenti e gli indirizzi in materia venatoria stabiliti dall'Amministrazione regionale e gli indirizzi impartiti dal Distretto venatorio di appartenenza, statutariamente perseguiti dalle Riserve di caccia (vedi art. 2, comma 1, all. A, d.G.R. da ultimo citata).

In accoglimento del motivo scrutinato e assorbite tutti gli ulteriori dedotti, il ricorso va, in definitiva, accolto e, per l'effetto, annullata la deliberazione gravata, laddove, nell'approvare il Regolamento annuale di fruizione venatoria 2020-2021 di specifico interesse della Riserva di caccia ricorrente, ha modificato d'autorità l'art. 2 riguardante l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria vagante (con o senza l'ausilio del cane), stralciando la previsione che la stessa avrebbe potuto essere svolta *"il giovedì, la domenica e un giorno a scelta con gli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale..."* e sostituendola con *"tre giorni a scelta sui cinque a settimana con gli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale..."*.

Le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti, attesa la particolarità e novità della questione.

Il Distretto venatorio intimato sarà, però, tenuto a rimborsare alla Riserva di caccia ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il verbale dell'assemblea distrettuale n. 3 del 9/6/2020 del Distretto Venatorio n. 2 Carnia riguardante l'annata venatoria 2020/2021, laddove, nell'approvare il Regolamento annuale di fruizione venatoria 2020-2021 di specifico interesse della Riserva di caccia ricorrente, ha modificato d'autorità l'art. 2.

Spese compensate.

Dà atto che il Distretto intimato sarà tenuto a rimborsare alla Riserva di caccia ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO  
**SULLA CRIMINALITÀ**  
NELL'AGRICOLTURA  
E SUL SISTEMA  
**AGROALIMENTARE**

Copyright © - [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)